



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 del reg. Data 30/12/2016	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1, LETT.A) DEL D.LGS.267/00, A SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA N.1090/2016 DEPOSITATA IL 18/02/2016.
---	---

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,30 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prosecuzione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio	X	
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo	X	
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella	X		ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero	X		CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco	X	
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 15

In carica n. 20 Assenti n. 5

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Leonardi, Sterrantino e Corvaia.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Cilona e l'Ass. Carella.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 16 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente come oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Catania n.1090/2016 depositata il 18/02/2016”.

Come richiesto dal Cons. Composto si riporta nel presente verbale la dichiarazione di voto da egli resa con riferimento al verbale della deliberazione avente ad oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria n.797/16 depositata il 31/05/16”: - Il Cons. Composto fa dichiarazione di voto e afferma che non si è in grado di votare, in quanto la notifica dell'ordine del giorno è avvenuta soltanto oggi, alle ore 10,30, contrariamente a quanto disposto in merito dal Regolamento dei lavori del Consiglio Comunale ed alla Legge, secondo cui i consiglieri comunali debbono essere posti nelle condizioni di poter votare -.

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti il punto 16 dell'ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: “ Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Catania n.1090/2016 depositata il 18/02/2016”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'unità proposta avente per oggetto:” Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a) del D. Lgs. 267/00, a seguito Sentenza del Tribunale di Catania n.1090/2016 depositata il 18/02/2016”.

Successivamente,

Il Presidente invita il Consiglio a votare sull'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Corvaia, Composto, Benigni e Valentino) su n.12 presenti e votanti (assenti Raneri, Longo, Sabato, De Luna, Tona, Moschella, Caltabiano ed Abbate),

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività.



Comune di Taormina

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° del registro	Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00, a seguito
Data	Sentenza del Tribunale di Catania n.1090/16 depositata il 18/02/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA SU PROPOSTA DEL SINDACO

PREMESSO :

- Con atto di citazione in appello notificato il 20/11/2012 la sig.ra Gravina Anna, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il Comune di Acireale, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il Comune di Roma, il Comune di Taormina, la Prefettura di Catania e la Riscossione Sicilia SPA per proporre appello avverso la sentenza n. 370/2012 resa dal Giudice di Pace di Acireale, con la quale in accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. erano state annullate le cartelle di pagamento impugnate, ma venivano interamente compensate le spese di giudizio, con l'appello, pertanto, veniva chiesta la riforma della sentenza impugnata con la condanna in solido degli appellati;
- Il Comune di Taormina, sebbene ritualmente convenuto non si costituiva in giudizio;
- Il Tribunale di Catania con sentenza n. 1090/16 emessa il 17/02/2016, depositata il 18/02/2016, comunicata dalla Riscossione Sicilia SPA il 26/10/2016, ha accolto l'unico motivo di appello e per l'effetto ha condannato i suddetti appellati in solido fra loro al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore dell'appellante, che liquida in complessivi €. 730,00, di cui €. 80,00 per spese e €. 650,00 per compensi di avvocato oltre spese generali IVA e CPA;
- Con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 21419 del 26/10/2016 la Riscossione Sicilia SPA sede di Catania ha chiesto il rimborso della somma pari ad €. 315,22 anticipata dalla stessa per conto di codesto Ente;

CONSIDERATO:

- Che la fattispecie in questione integra la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, trattandosi di sentenza esecutiva;
- Che la giurisprudenza consolidata della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: " nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an ed il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria", avendo la delibera consiliare lo scopo di " riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese" – tra l'altro (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia parere 13/5/15, n. 177)

RITENUTO:

- Di dover procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett a), del D. Lgs n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui trattasi, il cui ammontare complessivo è pari ad 315,22 a titolo di rimborso per spese anticipate dalla Riscossione Sicilia SPA;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio ammontante ad €. 315,22 in favore della Riscossione Sicilia per spese anticipate scaturenti dalla sentenza del Tribunale di Catania n. 1090/16 emessa il 17/02/2016, depositata il 18/02/2016, comunicata dalla Riscossione Sicilia SPA il 26/10/2016;
2. Di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 315,22 allo stanziamento iscritto in bilancio alla missione 01 programma 0111 macroaggregato 1.10 del bilancio 2016-2018;
3. Dare atto che l'obbligazione di cui al presente provvedimento è giuridicamente perfezionata e sarà esigibile n. 2017;
4. Dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Contenzioso di provvedere agli adempimenti consequenziali.
5. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

Taormina, 28/12/2016

Il Responsabile del Procedimento
S. Scarcella

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Li 28 DIC, 2016

Il Responsabile del Contenzioso
Arch. Lucia Calandruccio

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Li 28.12.2016

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto

MISSIONE 1
PROGRAMMA 0111
MACROAGGREGATI 1.10
PREV. 11/12

06/07/16

Sentenza n. 1090/2016 pubbl. il 18/02/2016
RG n. 90101410/2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Catania

Quinta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Appello iscritta al N. 90101410/2012 R.G. promossa da:

ANNA GRAVINA (c.f. GRVNNA68S43C351F), con il patrocinio degli avv. VERBOROSSO
ARMANDO e , elettivamente domiciliato in corso Italia, 8 ACIREALE, presso il difensore
avv. VERBOROSSO ARMANDO

APPELLANTE

contro:

COMUNE DI ACIREALE, in persona del Sindaco pro-tempore

PREFETTURA DI CATANIA, in persona del Prefetto pro-tempore

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA, in persona del Sindaco pro-tempore

COMUNE DI TAORMINA, in persona del Sindaco pro-tempore

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore

pagina 1 di 4



RISCOSSIONE SICILIA SPA (C.F. 00833920150), con il patrocinio dell'avv. GARAO GERMANO GIUSEPPE e elettivamente domiciliato in VIALE A. DE GASPERI, 173 CATANIA presso lo studio dell'avv. GARAO GERMANO GIUSEPPE

APPELLATI

Posta in decisione all'esito dell'udienza dell'11 novembre 2015, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alla parte costituita dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 20.11.2012 Gravina Anna conveniva in giudizio innanzi questo Tribunale il Comune di Acireale, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il Comune di Roma, il Comune di Taormina, la Prefettura di Catania e la Riscossione Sicilia spa e proponeva appello avverso la sentenza n.370/2012 resa dal Giudice di Pace di Acireale in data 18/20 maggio 2012 con la quale, in accoglimento della proposta opposizione ex art. 615 cpc, erano state annullate le cartelle di pagamento impugnate e con la quale erano state interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Nell'odierno giudizio si costituiva la Riscossione Sicilia spa, la quale contestava il fondamento dell'appello in fatto e in diritto e ne chiedeva il rigetto.

Gli altri appellati, pur ritualmente citati, non si costituivano, restando contumaci.

Ciò posto, con l'unico motivo di appello (avendo dichiarato parte appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, di rinunciare agli altri motivi di appello) la Gravina deduceva che erroneamente il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione delle spese processuali, laddove invece avuto riguardo all'accoglimento delle sua domanda, le stesse dovevano essere poste a carico dei convenuti secondo il principio della soccombenza.

Chiedeva pertanto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con la condanna in solido degli appellanti al pagamento delle spese delle due fasi di giudizio.

L'appello è fondato e merita pertanto l'accoglimento.

Invero con la sentenza appellata il Giudice di I grado, pur avendo accolto integralmente la



domanda della Gravina, ha compensato tra le parti le spese di giudizio adducendo che le spese di lite affrontate dalla parte opponente, seppur vittoriosa, non dovevano essere sopportate dalle parti opposte soccombenti “ in considerazione delle numerosissime violazioni poste in essere dalla odierna istante”.

Tale motivazione non pare condivisibile, posto che l'art.92 cpc previgente prevedeva la compensazione delle spese per le ipotesi di soccombenza reciproca ovvero il concorso di altre “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

Orbene, nella fattispecie in esame se è palese che non si sia verificata alcuna reciproca soccombenza (posto che, come detto, la domanda proposta dall'opponente odierna appellante è stata integralmente accolta), può affermarsi con altrettanta evidenza che il motivo adottato dal giudice di I grado per fondare la disposta compensazione delle spese di lite, non costituisce una grave ed eccezionale ragione rientrante nella previsione di cui al comma 2 del citato art. 92 cpc.

Va osservato infatti che, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme con particolare riferimento all'esito finale della lite.

Pertanto, poiché la Gravina era risultata essere parte totalmente vittoriosa nel giudizio di I grado, le spese processuali dovevano essere poste a carico dei convenuti quali soccombenti, poiché, come si legge nella sentenza impugnata, la Prefettura di Catania, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il Comune di Taormina e il Comune di Roma non avevano prodotto alcuna documentazione al fine di dimostrare la rituale notifica dei verbali presupposti alla cartelle impugate e la SERIT Sicilia spa non aveva provato l'avvenuta interruzione della prescrizione che era stata eccepita dall'opponente.

Per quanto esposto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve essere pronunciata la condanna degli odierni appellanti –ad eccezione del Comune di Acireale che aveva invece provato la rituale e tempestiva notificazione dei verbali allo stesso riferibili-, al pagamento, in solido, delle spese di causa del giudizio di I grado.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché alla attività difensiva concretamente svolta secondo i criteri di cui al dm n.55/2014.

PQM



Sentenza n. 1090/2016 pubbl. il 18/02/2016
RG n. 90101410/2012

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 90101410/2012 RG, accoglie l'appello proposto da Gravina Anna avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giarre n. 370/2011 emessa in data 18/21.5.2012 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Prefettura di Catania, il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, il Comune di Taormina e il Comune di Roma e la Riscossione Sicilia spa al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 387,00, di cui € 37,00 per spese e € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

Condanna i suddetti appellati in solido tra loro al pagamento in favore di Gravina Anna delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 730,00, di cui € 80,00 per spese e € 650,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa

Così deciso in Catania il 17/02/2016

il Giudice

Dott. Vera Marletta



TRIBUNALE DI CATANIA
Quinta Sezione Civile

Il giudice designato dott. Vera Marletta,

Letti gli atti del proc.n. 90101410-1/12R.G.;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale depositata dal procuratore di Gravina Anna;

Sentite le parti;

Considerato che invero, nella sentenza n. 1090/2016, non si è proceduto a disporre la distrazione delle spese di giudizio (di I e II grado) in favore dell'avv. Armando Verborosao che ne aveva fatto specifica richiesta; Considerato che, qualora il giudice non abbia provveduto sulla richiesta di distrazione delle spese processuali, il procedimento per provvedere in merito è quello della correzione materiale (Cass. n. 16037/2010);

P.Q.M.

Ordina la correzione della citata sentenza nel senso che, ove si dispone nel dispositivo la condanna degli appellati alle spese processuali di I e II grado, venga inserita la seguente frase " da distrarsi in favore del procurato dell'appellante che ha dichiarato di averne fatta anticipazione.

Manda alla cancelleria per la relativa annotazione.

Catania, 22 giugno 2016.

IL GIUDICE

Mittente Fisico			
Nome mittente fisico	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.	Banca proponente	07601
Identificativo	SIA12733	Emittente identificativo	CBI

Dati Distinta			
Message id	1467971689142664MDEF	Data creazione msg	08/07/2016 11:54:49
Metodo pagamento	Bonifico con esito a ordinante	Addebito cumulato	
Priorita		Codice livello servizio	SEPA
Data esecuzione	08/07/2016	Nome debitore	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
Codice Fiscale/P. IVA	00833920150	Emitt org id debitore	ADE
Iban debitore	IT35K0760116900000012489953	Bic banca debitore	
Codice banca debitore	07601	Nome debitore effettivo	
Ident org id debitore effettivo		Emitt org id debitore effettivo	
Nazione debitore effettivo		Tipologia commissioni	SLEV Ordinante
Iban commissioni		Distinta	Sentenze

Dati Principali Disposizione			
Identificativo disposizione	I	Identificativo end to end	14679716026776638DEF
Trasferibilità assegno		Codice comunita MP	
Codice categoria (ISO)	Altra Tipologia	Categoria Non Codificata	
Importo (EUR)	1.346,12	Divisa	EUR
Tipo assegno		Bic banca (Paesi non SEE)	
Nome creditore	Verborosso Armando	Iban creditore	IT92D0760116900000021710298
Finalità Transazione		Finalità Non Codificata	
Informaz. Riconciliazione	spese legali sent. 1090/16 ricorr. Gravina Anna		

Chiudi



Protocollo Generale
N° 21419 del 26/10/2016 17:37

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione:

Oggetto: **CONT - COMUNE DI TAORMINA: RICHIESTA RIMBORSO SPESE LEGALI SENT. 961/16
INTELISANO, SENT 1090/16 GRAVINA**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

DIREZIONE PROVINCIALE CT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Funzione 3 - Polizia Locale	26/10/2016		Protocollo	COMPETENZA
Contenzioso	26/10/2016	27/10/2016	Protocollo	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
		sent 961.16 Intelisano Valter.pdf
		Taormina - Intelisano Valter prot 94465(firmato).pdf
		Taormina - Istanza Gravina Anna Prot 94475_16(firmato).pdf
		TestodelMessaggio.html

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sterrantino Rosaria




IL PRESIDENTE

Sig. Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carrubba Rossana



E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

